

## CIX.

## TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1901

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — *Omaggi — Congedo — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori — Giuramento dei senatori Cerruti, Besozzi e Picardi — Seguito della discussione generale del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte » N. (30) — Parla il senatore Buonamici — Discorso del ministro della pubblica istruzione — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'articolo 1 nel testo dell'Ufficio centrale, dopo osservazioni e proposte dei senatori Di Sambuy, Guarneri, Bordonaro, Carle, ai quali rispondono il senatore Codronchi, relatore, ed il ministro della pubblica istruzione — Si rinvia il seguito della discussione alla tornata successiva — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Presentazione di un progetto di legge.*

La seduta è aperta alle 15 e 30.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione e della marina.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

## Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

CHIALA, *segretario*, legge :

Fanno omaggio al Senato :

Il senatore Comparetti di un' opera intitolata: *Homeri Ilias ex codice Marciano*, ecc.

I prefetti delle provincie di Grosseto, Modena, Messina, Ravenna, Verona, Basilicata, Calabria Ultra I, Alessandria, Bologna, Forlì, Mantova, Livorno, Siracusa e Firenze, degli *Atti dei rispettivi Consigli provinciali per l'anno 1900*;

Il direttore della Cassa di risparmio di

Forlì, del *Rendiconto di quel Consiglio d'amministrazione per l'anno 1900*;

Il presidente del Consiglio d'amministrazione del Debito pubblico ottomano, dei *Rendiconti, preliminare e definitivo, dell'esercizio 1900-901* di quell'Amministrazione;

L'ingegnere Baccio Guidacci, di un suo *Disegno in ricordo della nascita di S. A. R. la principessa Iolanda*;

I sindaci di Firenze e Reggio Emilia, degli *Atti dei rispettivi Consigli comunali per l'anno 1899-900*;

Il presidente della Deputazione di storia patria di Torino, del volume XIX dei *Monumenta edita iussu regis Caroli Alberti*, intitolato: *Liber Potheris comunis civitatis Brixiae*;

Il ministro dei lavori pubblici, della *Relazione sull'Esercizio e costruzione delle strade ferrate italiane nell'anno 1899*;

Il dott. A. Volante, di un suo opuscolo intitolato: *La protezione agraria mediante la legge ed i cannoni*;

Il presidente della Camera di commercio

LEGISLATURA XXI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1901

ed arti di Roma, della *Relazione della gestione 1900* della Camera stessa;

Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti, del *Rendiconto consuntivo 1900*, di quell'Amministrazione;

Il prof. Roberto Ardigò, di una sua memoria intitolata: *Per la difesa della inondazione e pel risanamento completo della città di Mantova*;

Il ministro delle finanze, dell'*Annuario dei Ministeri delle finanze, del tesoro e della Corte dei conti 1901-1902*;

Il senatore Di Prampero, dell'opuscolo intitolato: *La rappresentanza proporzionale e sue vicende nel Belgio*;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, delle seguenti pubblicazioni;

1° *Statistica della istruzione primaria e normale*;

2° *Statistica delle cause di morte nell'anno 1899*;

3° *Rivista del servizio minerario nel 1900*;

Il ministro della guerra, della *Relazione della leva sui giovani nati nel 1899*;

Il ministro dell'interno, della *Relazione sulle malattie infettive e diffuse e proflassi della sifilide*, per l'anno 1899;

Il signor Adolfo Ferrari, di una sua monografia *Istoria. Statuario del Castello di Farnetelle in Valdichiana*;

Il direttore generale della statistica municipale di Buenos Ayres, dell'*Annuario statistico della città di Buenos Ayres dell'anno 1900*;

Il direttore dell'Ufficio delle pubblicazioni internazionali di Montevideo, di una memoria a stampa contenente gli *Atti della inaugurazione del Porto di Montevideo*, avvenuta il 18 luglio 1901;

Il presidente della Commissione centrale di beneficenza di Milano, dei bilanci *Consuntivi*: 1° del *Fondo della Beneficenza*; 2° della *Fondazione Vittorio Emanuele III* per incoraggiamento di studi; 3° dell'*Opera Pia di soccorso per i figli dei lavoratori*;

La signora Francesca di Blasio-Casalenda, della pubblicazione contenente le *Onoranze rese alla memoria del defunto senatore Scipione di Blasio*.

### Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Casalis domanda un congedo di un mese per motivi di salute. Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

### Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare il senatore Di Prampero, relatore.

DI PRAMPERO, *relatore*. Signori senatori. — Con regio decreto 21 novembre 1901, S. M. il Re nominava senatore del Regno per la categoria 17, art. 33 dello Statuto i signori:

Caravaggio Evandro, prefetto dal 27 marzo 1879;

Fiorentini avv. Lucio, già prefetto dal 16 febbraio 1882.

Constatato che i predetti signori, oltre l'aver raggiunta l'età prescritta, riuniscono tutti gli altri requisiti dallo Statuto prescritti, la vostra Commissione ha deliberato con voti unanimi di proporre la convalidazione.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto sulle proposte della Commissione.

Ha facoltà di parlare il senatore Di Prampero, relatore.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — S. M. il Re, con decreto 21 novembre 1901, ha nominato per la categoria 3<sup>a</sup>, art. 33 dello Statuto, senatori del Regno i signori:

Cavalli dott. Luigi, ex-deputato;

Gandolfi nob. Antonio, tenente generale, ex-deputato.

La vostra Commissione, dopo di aver verificato che i medesimi, oltre di avere superata l'età prescritta, riuniscono tutti i requisiti voluti dallo Statuto, ha deliberato ad unanimità di voti di proporre al Senato la loro convalidazione.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto delle proposte della Commissione.

**Giuramento del senatore Cerruti.**

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Cerruti Valentino, di cui venne convalidata la nomina nella seduta di ieri, invito i senatori Cremona e Blaserna a volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Cerruti Valentino è introdotto nell'aula e presta giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Cerruti Valentino del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sulla convalidazione della nomina dei senatori per i quali la Commissione di verifica ha testè riferito.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

**Giuramento del senatore Besozzi.**

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Giuseppe Besozzi, di cui vennero ieri convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i colleghi Ricotti e Di Prampero a volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Besozzi Giuseppe viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor Giuseppe Besozzi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

**Ripresa della discussione del disegno di legge:**

« Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte » (N. 30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Seguito della discussione del disegno di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte ». Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri venne incominciata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Buonamici.

BUONAMICI. Ringrazio l'onorevole presidente dell'onore che mi fa concedendomi di parlare, e dichiaro al presidente medesimo, come dichiaro al Senato, che non abuserò di questo onore, perchè le mie parole si limiteranno a poche e semplici osservazioni, e più precisamente alla esposizione di qualche dubbio, che ora proporrò tanto al signor ministro, il quale avrà la cortesia di rispondermi, quanto all'Ufficio centrale, dal quale aspetto la stessa cortesia.

Dico adunque che per parte mia non v'è che un dubbio ed una domanda di schiarimento, anzichè una vera e propria opposizione alla legge della quale si tratta. E veramente una opposizione a questa legge non saprei come farla, nè dovrei farla, in generale almeno, perchè nulla di più opportuno. È una legge la quale finalmente si prefigge lo scopo di salvare la parte più importante delle nostre glorie ed una grande eredità che i nostri avi ci hanno lasciata a proposito di arte e di monumenti storici.

Quanto adunque alla importanza della legge nulla occorre che sia detto, o aggiunto; tanto è evidente e da tutti ben compresa. Ma, trattandosi di legge, è giusto di ricordare che le è necessario che sia intesa, considerata ed osservata secondo il principio generale dal quale muove e secondo il quale è informata, perchè non vi può esser legge la quale abbia durata e importanza di effetti, se non si radica in un principio certo e in un principio sociale ben riconosciuto.

Ora il principio che deve informare la legge della quale si discute, per me non è che il principio seguente, che espongo secondo la mia profonda convinzione; cioè il principio del diritto assoluto dello Stato sopra gli oggetti d'arte e sopra i monumenti che riguardano la storia del paese.

Veramente, io credo che nessuno potrà dubitare della verità ed opportunità di questo principio, quando si consideri di rimpetto alla convenienza e di rimpetto agli uffici dello Stato, e nemmeno che alcuno ne potrà dubitare se ricerca in questo principio il fondamento giuridico.

Esso in realtà è chiaro. Poichè noi abbiamo nelle nostre leggi, come nelle leggi degli altri Stati civili moderni, il principio dell'espropriazione per ragione di pubblica utilità, così è

pur forza l'ammettere nello Stato un principio di supremazia diretto a garantire ed assicurare la conservazione, la sicurezza e la vigilanza di tanti capolavori di arte e di storia patria, grande ricchezza nazionale al cospetto di tutto il mondo civile.

Io metto allo stesso livello l'uno e l'altro principio, ora accennato. Anzi posso dir di più; imperocchè sul principio di supremazia e di tutela che riguarda l'arte per la parte dello Stato vi è qualche cosa di meno della sua suprema autorità in confronto di quella autorità che si riferisce all'espropriazione per causa di pubblica utilità.

In sostanza nel caso di espropriazione per pubblica utilità il privato è spogliato, voglia o non voglia, del dominio delle sue cose e delle sue proprietà; invece nell'altro caso è garantito anche il possesso del privato, quando si tratta della vigilanza che il Governo deve esercitare per la conservazione di certi oggetti d'arte anche nelle gallerie ed anche nel possesso dei privati: e nel caso di alienazione è la volontà del privato che primeggia.

Questo adunque è il principio giuridico, che deve informare la legge; e principio che deve essere fondamento unico della legge stessa. Esso l'autorizza, esso ne deve dettare le disposizioni.

Ed ora, seguitando il confronto, si può anche aggiungere che questo stesso principio giuridico della supremazia dello Stato, sta dirimpetto alla proprietà privata come il principio della espropriazione per pubblica utilità, sta dirimpetto alla stessa proprietà privata. Si tratta di conciliare un punto con l'altro. Tale è la questione grave che deve essere risolta dalla legge che stiamo discutendo, e sulla quale dovremo portare il nostro giudizio.

Or bene, onsiderata la cosa da questo lato, mi si sono offerte alcune dubbiezze le quali mi hanno spinto a domandare la parola, in quanto sembra che in alcune sue disposizioni la legge non risponda ai principî annunziati, e che io ritengo sicuri.

Mi pare infatti che essa legge se da una parte merita ogni lode, e già questa lode nel nostro discorso le è stata giustamente attribuita, se da una parte, come dissi, merita ogni lode, dall'altra sembra che abbia bisogno di

alcuni schiarimenti o correzioni per fare che meglio risponda a quel principio generale al quale mi sono in principio raccomandato, come a giusto fondamento di diritto, e dal quale deve dipendere tutta la legge di cui si tratta.

Potrei citare molti punti nei quali questa dubbiezza mi è nata e dove ho creduto che questa legge non risponda al principio generale sopraccennato.

Ma è inutile che ora io mi dilunghi sopra tutti i punti che mi hanno lasciato nell'incertezza di cui parlo. Soltanto ne accennerò alcuno.

Innanzitutto la legge parla dell'inalienabilità degli oggetti d'arte e dei monumenti che riguardano la storia e che hanno pregio d'arte, e sta bene; ammetto cotesta regola e cotesto principio della inalienabilità, ma perchè nell'articolo che riguarda cotesta inalienabilità si tratta soltanto delle Opere pie, di certe corporazioni, e non dello Stato?

A me pare che anche gli oggetti di arte che sono di pertinenza dello Stato debbano partecipare a cotesta inalienabilità. Ecco un dubbio: su questo aspetto gli schiarimenti del Governo.

In un altro punto si tratta del diritto di prelazione.

Ammetto questo diritto per la parte del Governo nei diversi casi; ma perchè cotesto diritto è limitato ad un certo tempo come si vorrebbe all'articolo sesto? Non comprendo questo limite perchè il diritto di prelazione dovrebbe essere assoluto e vincere qualsivoglia difficoltà di circostanze e di tempo.

E finalmente per condurre presto alla fine e rendere breve il mio discorso, nell'art. 8 si tratta dell'esportazione di opere d'arte. Io non vorrei affatto che si parlasse di esportazione. Questi temi artistici debbon restare ad ogni costo in casa nostra.

Or bene, senza più oltre dilungarmi, io finisco aggiungendo che, fino a schiarimenti o regole più precise da darsi in proposito, credo che in ordine al principio che ho poco fa rammentato a fondamento della legge, ci dobbiamo assolutamente opporre a qualunque specie di esportazione; essa non deve mai accadere quando si tratta di questi oggetti.

Nell'art. 8 si parla di esportazione clandestina e si fissano delle pene. Se è punita l'espor-

tazione clandestina pare che non debba essere punita ed invece ammessa l'esportazione pubblica. Anco questa peraltro io credo che debba essere in ogni modo evitata.

In ogni caso dimando che su questo punto gravissimo l'Ufficio centrale o il ministro diano schiarimenti opportuni.

Ecco, o signori, i dubbi che mi sono sorti nella mente preparandomi alla discussione di questa importante legge.

Ora aspetto sopra i medesimi tutto quello che potrà essere opportunamente detto; essendo io ora, come sempre, pronto ad aderire a qualunque spiegazione di cui l'altrui autorità mi faccia persuaso, essendo anch'io ispirato, come tutti voi, dall'unico scopo di salvare al nostro paese questa sacra eredità degli avi che è tanta parte della nostra patria gloria. (*Bene*).

#### Giuramento del senatore Picardi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato l'onor. Picardi, di cui vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore in altra tornata, invito i signori senatori Cannizzaro e Durante ad introdurlo nell'aula.

(Il senatore Picardi viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Silvestro Picardi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE Riprenderemo ora la discussione generale del progetto di legge sui monumenti.

L'onor. ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io debbo rendere vive grazie agli onorevoli senatori che si occuparono con tanto zelo di questo progetto di legge, e lo ridussero nella forma in cui ora ci sta dinanzi. Sono soprattutto riconoscente all'onor. relatore, il senatore Codronchi, che ieri ha fatto in modo efficacissimo e brillante la difesa della legge stessa. Sicchè confesso di aver quasi dubitato della convenienza mia di intervenire nella discussione generale;

ma infine ho creduto di non potermi esimere dall'aggiungere qualche considerazione, affinché non possa sorgere il dubbio che io sia men convinto della bontà della legge, e per non averla io stesso presentata al Parlamento sia men desideroso di vederla approvata. E ciò dico espressamente, perchè ieri l'onor. Bordonaro quasi mi rimproverava di aver mantenuto siffatto disegno e mi invitava anzi a ritirarlo.

Ora in verità, la legge che porta il nome del mio onorevole predecessore è stata con molta sapienza, e dirò anche, con molta prudenza modificata dall'Ufficio centrale del Senato, sì che essa rappresenta la somma di accurati studi ed il risultato di un lavoro perseverante. Prova ne sia la dichiarazione fatta ieri dall'onor. Carle, che dopo aver studiato a fondo l'argomento ed elaborato altresì un controprogetto, ha lealmente dichiarato che egli, pur riservandosi di presentare qualche emendamento, ad una sola cosa tiene, cioè all'approvazione della legge, affinché si possa finalmente uscire dalla situazione intollerabile, che ci è data dalla presente legislazione.

E ricordando le grandi, dotte discussioni avvenute in questa Assemblea intorno ai precedenti progetti di legge, quando l'onor. Vitelleschi salutava ieri quest'ultimo progetto, come si saluta un atto di liberazione, io pensavo che, come nella vita, così anche nella legislazione giunge il tempo della maturità e ne traevo lieto auspicio, per l'approvazione della legge.

Imperocchè non è a deplorarsi soltanto la situazione presente per la disformità esistente fra le leggi che nelle diverse parti dello Stato italiano vigono in materia di monumenti e di oggetti d'arte, ma anche perchè sotto l'impero di esse, pur tanto severe nelle loro disposizioni, i più gravi abusi hanno potuto verificarsi.

E ciò è ben naturale, perchè tali leggi, per la loro medesima eccessività, sono a malincuore usate dalla stessa Amministrazione, e a malincuore applicate dalla magistratura. Valga un esempio recente, quello di una tavola del Francia esportata da Modena a Milano: a Modena vigono gli ordinamenti estensi che vietano l'esportazione di oggetti d'arte, ma il magistrato non ritenne applicabili le pene com-

minate per l'abusiva esportazione, giudicando che le antiche divisioni territoriali più non esistono, e quindi esportazione abusiva non è avvenuta. Ma il pregevole quadro, non più protetto dalla legge estense, potrebbe da Milano essere esportato all'estero.

Molti altri esempi avrei da ricordare e troppo facile mi sarebbe il dimostrare come questo nostro patrimonio artistico sia soggetto a ciò che fu opportunamente qualificato un vero, continuo, organizzato saccheggio. Ond'io debbo confessare che l'opposizione fatta ieri alla legge dall'onor. Bordonaro parve a me, e credo anche agli altri presenti in questa assemblea, come l'espressione di un giudizio eccessivo, come una critica veramente esagerata e dirò anche ingiusta.

L'onor. Bordonaro parte da considerazioni dottrinali e biasima il disegno di legge perchè verrebbe a portare troppo gravi offese al diritto di proprietà. Dal momento che in questo tema egli non si trova d'accordo con uomini politici che portano il nome di Codronchi, di Odescalchi e di altri illustri senatori, non credo spetti a me di farmi a difendere la legge contro accuse di questo genere.

C'è una teoria, la quale ammette la libertà assoluta delle contrattazioni e nessun vincolo al diritto di proprietà per considerazioni d'ordine artistico. Ma io mi permetto di ricordare che siffatta teoria non ha avuto mai applicazione in questa materia. Prova ne sia la legislazione attuale, che è molto più onerosa, di gran lunga più restrittiva di quanto non sarà per essere la legge nuova.

E per ciò che riflette lo spirito evolutivo, secondo il quale l'istituto della proprietà ha dovuto lentamente, ma con un processo logico e continuo trasformarsi, me ne rimetto a notissime pubblicazioni, alcune delle quali la scienza deve alla penna di illustri senatori. E potrei a tale proposito citare il libro scritto dall'onorevole Lampertico, autore dell'*Economia dei popoli e degli Stati*.

All'onorevole Bordonaro, il quale lamentava che questa legge venisse a ferire principi che, oggidì più che mai, convien rinforzare e difendere, e accennava quindi all'inopportunità politica dei provvedimenti da essa proposti, io mi permetto di fare osservare che nessun peggior metodo, credo, vi sia per combattere le propa-

gande stimate pericolose, che quello di ostentare teorie che rappresentano una esagerazione contraria.

Ma siamo proprio noi i primi a dichiarare che qualche limitazione al libero uso del diritto di proprietà può sorgere per interessi generali, quale è appunto quello della conservazione dei monumenti artistici? Fino nella legislazione romana erano posti gravissimi vincoli al diritto di proprietà, in difesa del patrimonio artistico, e per tacere di altre leggi che già furono citate in questa discussione, rammenterò che la legislazione del reame di Napoli, estesa poi alla Sicilia, rappresenta una limitazione esorbitante del diritto di proprietà, tanto da porre financo a carico del proprietario di oggetti d'arte, le cure e le spese della loro conservazione.

L'onor. Bordonaro, sostenendo la propria dottrina, citava l'esempio delle legislazioni straniere, affermando che tutti gli Stati civili, sia con le leggi esistenti, sia colle innovazioni che a mano a mano vi si sono introdotte, hanno riconosciuto il principio della più assoluta libertà del patrimonio artistico privato.

Io mi permetto di contraddire questa sua affermazione, perchè ho avuto occasione di esaminare una pubblicazione importante fatta da un tedesco, il von Wussow, della quale si è pubblicato in Italia un riassunto, intorno alle disposizioni vigenti negli Stati esteri. In tutte queste legislazioni trovo precisamente il contrario di quello che l'onor. Bordonaro affermava; trovo cioè la stessa tendenza persistente, continua, varia naturalmente secondo l'indole di ciascuno Stato, a limitare il diritto della proprietà privata nell'interesse della conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte.

Peraltro è assai pericoloso, e direi anche inopportuno per noi il citare l'esempio di altri Stati, le cui condizioni attuali sono sostanzialmente diverse dalle nostre. Noi siamo i custodi del maggior patrimonio artistico del mondo e questo costituisce la nostra maggior gloria; gli stranieri, che hanno abbondanza di ricchezze, tendono a rapirci questo primato. Essi possono ben proclamare in materia di arte la teoria del *libero scambio*, per la quale nulla hanno da perdere e molto da guadagnare, a quel modo stesso che l'Inghilterra, in altri tempi, proclamava la libertà dei commerci dopo aver fatto una lunga politica protettiva, quando cioè essa



si sentiva più forte d'ogni altra nazione e confidava che la libertà potesse risolversi in beneficio proprio ed in danno degli altri.

Ma noi in materia di patrimonio artistico (e la mia opinione è condivisa dai più competenti) dobbiamo esser fautori di una politica protettiva. Siamo obbligati ad essere protezionisti, perchè altrimenti non riusciremmo ad impedire l'esodo continuo degli oggetti d'arte dal nostro paese. Di ciò abbiamo esempi recenti, che rendono la situazione, come pur fu detto dal senatore Vitelleschi, intollerabile.

Ritengo dunque che sia arrivato il momento in cui il Parlamento debba risolvere la questione. Ingiustificate io ritengo le acerbe critiche fatte a questo disegno di legge, perchè se noi ne esaminiamo i punti fondamentali, avremo motivo a riconoscere che esso rappresenta le minori restrizioni, che si sieno potute escogitare in ordine al diritto di proprietà, ed un positivo miglioramento per lo Stato e per i privati, rispetto alle legislazioni vigenti.

Permetta il Senato che io ricordi sommariamente i punti fondamentali della legge. Così potrò rispondere anche a qualche obiezione fatta nella precedente seduta.

La legge riconosce il principio dell'inalienabilità del patrimonio degli enti morali, ecclesiastici e dello Stato. Fu detto che nella legge non si parla del patrimonio dello Stato. È una osservazione, che prima del senatore Buonamici, aveva fatto il senatore Carle in seno all'Ufficio centrale. Ma l'Ufficio centrale, riunito oggi in un'adunanza, alla quale ebbi l'onore d'intervenire, ha stabilito d'introdurre questa modificazione all'art. 2, cioè che dopo la parola « appartenenti » si aggiungano le altre « allo Stato, ai comuni, alle provincie ». E se nel testo ministeriale questa espressione mancava, fu soltanto perchè non si credette necessario dichiarare un principio incontrovertito, quale sarebbe l'inalienabilità del patrimonio artistico dello Stato. Ad ogni modo, averlo affermato con questa disposizione non è certo cosa superflua.

Un'altra modificazione, proposta dall'Ufficio centrale allo stesso art. 2, riflette il patrimonio degli enti ecclesiastici, perchè era stabilito il principio che tale patrimonio fosse assolutamente inalienabile. Ora invece qualche atte-

nuazione si ammette, a similitudine di quello che si è fatto per il patrimonio artistico delle provincie e dei comuni.

Veniamo alla proprietà privata.

Il progetto è ben lontano dagli estremi. Esso infatti riconosce piena facoltà di vendere e contrattare all'interno dello Stato. Questo è un principio liberale, non così completamente riconosciuto dai precedenti progetti di legge.

Potrei dire che la severità in questa materia è sempre venuta crescendo, mano mano che si sono succeduti i vari progetti. Ad esempio, gli ultimi, quello dell'onorevole Martini e il primo dell'onorevole Gallo, stabilivano che per alcuni oggetti di sommo pregio i privati dovessero vendere *esclusivamente* allo Stato.

Invece, con la proposta attuale, i privati hanno solamente l'obbligo di denunciare l'atto di vendita.

Il principio che garantisce il diritto di proprietà privata all'interno dello Stato, subisce una modificazione quando si tratta della vendita all'estero. I progetti di legge anteriori ponevano, per una determinata categoria di oggetti d'arte, il divieto della esportazione; e questo divieto fu anche oggi sostenuto in nome dell'interesse dell'arte e della storia dall'onorevole Buonamici, il quale si è meravigliato che una tale disposizione sia scomparsa dal nuovo disegno di legge.

Dunque da questo punto di vista la nostra proposta si può dire che è la più liberale di quante se ne sono presentate. Ma non avendo fatta una distinzione, come in altri progetti facevasi, circa l'importanza maggiore o minore degli oggetti, distinzione difficile a stabilirsi *a priori* e che può costituire poi, sotto la forma del divieto, una confisca parziale della proprietà privata, lo Stato si viene a compensare del danno che l'uscita degli oggetti d'arte gli arreca per mezzo di una tassa, che si è potuta chiamare progressiva, senza che la parola debba allarmare nessuno.

E che lo Stato venga a compensarsi per tal modo degli oggetti esportati è conforme a ragione, perchè il diritto di proprietà, relativa alle opere d'arte, risulta di due elementi: il diritto del privato, in quanto riflette il valore commerciale dell'oggetto, il diritto sociale, per quanto concerne il valore artistico, perchè

l'opera d'arte ha un'importanza rispetto alla storia della vita collettiva dello Stato. Essa è testimonianza della elaborazione artistica, della coltura generale del paese. E siccome l'esportazione dell'oggetto d'arte, secondo l'importanza sua, rappresenta un maggiore o minore sacrificio del paese, così si è creduto giusto di stabilire una tassa progressiva.

Questa tassa ha criticato il senatore Bordonaro, ravvisando in essa uno scopo fiscale.

Mi permetta l'onor. Bordonaro di affermare che qui lo scopo fiscale io non ravviso. La tassa progressiva razionalmente rappresenta il principio che ho enunciato; e nemmeno ne' suoi effetti essa rappresenta veri fini fiscali, perchè il provento di essa è destinato a raggiungere scopi d'interesse artistico, e non ad impinguare l'Erario dello Stato.

I proventi della tassa serviranno allo Stato per togliere le difficoltà che la legge stessa oppone al libero movimento della proprietà artistica, procacciando nuovi mezzi per fare acquisti.

È veramente spiacevole che lo Stato rimanga, come è ora, nell'impotenza di risolvere delicate questioni in cui sono in conflitto gli interessi pubblici coi privati, e la cui unica soluzione è l'acquisto dell'opera d'arte.

Cito ad esempio il caso a tutti noto dei bronzi tratti fuori dal lago di Nemi, pel cui acquisto già intervennero accordi fra il proprietario e il Governo, il quale non ha potuto mandarli ad effetto per assoluta deficienza di mezzi.

Se lo Stato vuole esercitare il diritto di prelazione nel caso di esportazione, non ha che a ritenere l'oggetto, detraendo dal suo valore, come è detto nella legge, e come certamente è giusto, l'ammontare della tassa corrispondente.

Viene il terzo punto, quello che riguarda l'espropriazione. Sull'espropriazione degli immobili non è il caso di parlare, giacchè questa è bensì una profonda limitazione a diritto di proprietà, come ha bene osservato il senatore Buonamici, ma è principio omai sancito nelle leggi vigenti ed accolto in tutte le moderne legislazioni. Il progetto ministeriale voleva estendere l'espropriazione anche ai mobili; l'Ufficio centrale si è opposto in omaggio al diritto di proprietà. Per parte mia dichiaro che, anche dal punto di vista degli effetti che

questa disposizione può avere, non tengo alla conservazione dell'articolo, così come l'aveva presentato il Governo e accetto la modificazione introdotta dall'Ufficio centrale.

E non ci tengo perchè in pratica ben pochi sarebbero i casi, in cui lo Stato dovrebbe valersi di un tale diritto. D'altra parte, si può sostenere sul parere di eminenti giureconsulti, accettato anche dal Consiglio di Stato, che l'espropriazione di oggetti d'arte mobili già sia consentita da una legge vigente, quella sulla proprietà letteraria.

Veniamo ora ad un'altra questione, quella della facoltà di scavare.

Su questo argomento dichiaro che l'interesse dello Stato a vegliare strettamente sulle ricerche archeologiche è per noi così grande, che non è sorto in mente, mai, a nessuno, che per questa parte il diritto di proprietà non debba subire notevoli limitazioni. E qui la legge viene a disciplinare opportunamente la materia; anzi dirò che l'Ufficio centrale ha accordato allo Stato maggiori vantaggi, maggiori benefici di quanto non era stabilito nel progetto ministeriale, perchè attribui allo Stato una parte degli oggetti che si potranno rinvenire, maggiore di quella che stabiliva il disegno ministeriale.

L'onor. Bordonaro ha poi mosso vive obiezioni all'articolo di legge, che concerne il catalogo, ricordando che nel progetto ministeriale quest'obbligo di formulare il catalogo non c'era. Ma anche in questa parte debbo associarmi alla proposta dell'Ufficio centrale. È opportuno che lo Stato abbia, nel catalogo, l'inventario del patrimonio artistico nazionale. Difficile è farlo bene, ma a ciò provvederà la sapienza dei competenti e la diligenza dell'Amministrazione, aiutata e guidata da un buon regolamento, che stabilisca le norme per la formazione del catalogo.

Di ciò l'Ufficio centrale si è occupato anche nell'odierna seduta; ed io mi riservo di fare alla disposizione concernente il catalogo, una aggiunta, quando verrà in discussione l'articolo relativo, nell'intento di meglio conseguire il fine a cui esso mira. Del resto, la compilazione del catalogo non conduce a limitare o a ritardare gli effetti della legge, perchè esso già si va facendo; e d'altra parte si stabilirà chiaramente che lo Stato possa diffidare il proprietario di un pregevole oggetto d'arte o di an-



ticità a fargli le debite denunce in caso di alienazione, anche quando l'oggetto stesso non abbia ancor potuto essere materialmente iscritto nel catalogo.

Dopo ciò io non avrei che a dire una parola intorno alla raccomandazione fatta ieri, o, meglio, intorno all'emendamento presentato ieri dall'onor. Carta-Mameli. Egli ha posto una questione molto interessante e di difficile soluzione. Stabilire una servitù legale sui fondi dei proprietari vicini, non è cosa che si possa decidere senza qualche studio e senza escogitare una formula, che valga a garantire il diritto di proprietà dei privati. In ciò io procurerò d'intendermi con l'Ufficio centrale e quindi mi riservo di rispondergli, nella speranza di poter concretare una conveniente proposta, quando verrà in discussione l'articolo a cui l'emendamento si riferisce.

Io debbo dar lode all'Ufficio centrale e soprattutto al suo relatore, per l'aggiunta che esso fece intorno agli incunabili e ad altri oggetti che appartengono piuttosto che al patrimonio dei musei a quello delle biblioteche. Di ciò si dolse l'onor. Bordonaro, ma in verità quando si consideri che il ministro di grazia e giustizia, per mezzo dei suoi economati, non sempre ha potuto ottenere che fosse garantita sufficientemente quella grandissima parte del patrimonio storico e artistico che si trova in mano agli Enti ecclesiastici; quando si osservino le perdite gravissime che in questo campo ha subito l'Italia, non parrà superfluo che la nuova legge venga a stabilire garanzie anche in tale materia.

All'onor. Codronchi avrei voluto oggi annunziare un provvedimento di Governo favorevole alla sua raccomandazione, cioè all'acquisto delle lettere del Muratori, ma devo limitarmi a dirgli che fin dal primo tempo che io ebbi l'onore di appartenere al Governo, mi occupai di queste trattative. Malgrado il desiderio mio di condurle a fine, ciò ancora non è stato possibile, mancandomi i mezzi per acquistare il prezioso carteggio. Voglio quindi augurarmi che presto essi mi siano dati dal mio collega del tesoro.

L'onor. Vitelleschi poi avvertì che nè il Ministero, nè l'Ufficio centrale hanno pensato, studiando questa materia, ad introdurre nel disegno di legge una disposizione riguardante le gallerie fidecommissarie.

In verità non vi pensarono nè il Governo, nè l'Ufficio centrale, perchè fu ritenuto che ciò fosse argomento di *ius singulare*, da non doversi trattare in una legge come questa, il cui scopo è stabilire norme generali per la tutela del patrimonio artistico.

All'onor. Vitelleschi mi conviene peraltro ricordare, come sia bensì vero che la legge del '71 sospese la risoluzione della questione dei fidecommissari artistici, ma come sia poi venuta la legge dell'83, dalla quale, a mio credere, la questione stessa fu risolta.

Il relatore allora dichiarò che la riserva posta nella legge del '71 era appunto sciolta da quella disposizione con la quale si stabiliva che le gallerie fidecommissarie potessero essere cedute solamente allo Stato, ai Comuni, alle Provincie o ad altri enti morali laici, che le destinassero all'uso pubblico.

Questo fu l'intendimento di coloro che formularono la legge nel 1883, e ne sostennero la discussione dinanzi al Parlamento.

Infatti quella legge servì allora per acquistare allo Stato la Galleria Corsini, e in forza di essa io ho avuto testè l'onore di ottenere dalle due Camere l'approvazione di un altro progetto di legge, che assicurò al patrimonio artistico dello Stato il Museo Boncompagni.

Oggi stesso poi presenterò al Senato un'altra legge approvata dalla Camera dei deputati, con cui è dato voto favorevole all'acquisto della Galleria Borghese.

Così è da sperare che si raggiunga il fine al quale fu ieri accennato, cioè che lo Stato diventi esso il possessore di tutte le Gallerie fidecommissarie di Roma o almeno di quelle che le famiglie proprietarie più non vogliono conservare, e ne faccia un grande istituto a gloria dell'arte italiana. Saranno sciolti per tal modo i voti che ebbe ad esprimere uno tra i nostri sommi e più autorevoli parlamentari, Quintino Sella, il quale ebbe la visione persistente, geniale, patriottica di ciò che si debba e si possa fare per la rinnovata grandezza di Roma italiana. (*Benissimo - Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bordonaro.

BORDONARO. Io sarò brevissimo per iscagionarmi di parecchie colpe di cui mi si imputa. Comincio dalla prima, cioè della violenza

LEGISLATURA XXI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1900-901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1901

di cui fui accusato dall'onor. mio amico Codronchi. Forse lui poté scambiare l'efficacia nel sostenere la mia tesi colla violenza; ma sia pur certo che nelle mie parole non poteva esservi animosità alcuna, come non ve ne fu nelle sue quando difese vigorosamente i suoi concetti.

In quanto poi alla assimilazione dell'Italia alla Grecia, per cui l'onor. Codronchi intendeva dedurne la necessità di applicare in Italia le medesime misure restrittive per evitare danni identici, mi permetto di osservare che tra l'Italia e quei paesi passa una grande differenza, essendo il nostro patrimonio artistico pubblico sufficientemente garantito, e credo che nessuno in quest'aula vorrà dubitarne.

Egli ha voluto contraddire la mia affermazione, quella cioè che nelle antiche provincie nostre, le leggi restrittive del diritto privato erano nominali o non esistevano, e che nessuna delle nazioni moderne possiede leggi simili. E poichè si è fermato sul bando del 1602 in Toscana, quello comprendente i diciannove pittori, gli ricorderò che esso venne revocato dall'altro posteriore del 1780 di Pietro Leopoldo ispirato a sensi di libertà.

Potrei ricordare per le provincie lombarde il parere del vicepresidente Porcia, che è una vera requisitoria ufficiale contro le tendenze restrittive della legislazione del tempo, ma è inutile indugiare su questi precedenti, perchè ormai è questione di discutere la legge emendandola, per renderla accettabile ed attuabile soprattutto. Ed in proposito prego l'onor. Nasi di credere che io non sono oppositore ad oltranza della legge: io voglio la legge, ma la voglio buona, e per essere tale occorre riformare l'attuale progetto, sopprimendo il catalogo per la proprietà dei privati, che rende la legge inattuabile.

Il catalogo aggravato dalla Commissione, dagli incunabuli, disegni, medaglie ed altro, impedisce che la legge possa applicarsi con profitto del paese.

L'onor. ministro dice: La legge non è fiscale, ed in ciò è in contraddizione con l'onor. relatore, il quale ieri affermò esplicitamente che la fiscalità costituisce la sua ragione d'essere, giacchè da questa legge dovranno trarsi i mezzi per acquisti di opere d'arte.

È questo un principio che io non posso am-

mettere, giacchè non è onesto, nè giusto che il patrimonio artistico del paese debba arricchirsi a danno dei privati che possiedono opere d'arte. E notate che io combatto la legge perchè nel modo come è formulata, essa raggiunge precisamente l'effetto opposto a quello che ci proponiamo.

Noi, con l'impedire l'uscita delle opere d'arte dal paese, crediamo di arricchire le nostre collezioni; ma invece accadrà il contrario, perchè quanto più vesseremo gli amatori di cose d'arte e combatteremo coloro che si occupano del loro commercio onestamente, tanto meno oggetti d'arte troveremo nel paese, favorendone l'occultazione ed il trafugamento.

È perciò che io desidero che la legge sia modificata, perchè la si renda attuabile e possa sviluppare ed accrescere l'amore per le arti nel paese; amore che già è scarso, e che finirà per scomparire sotto la minaccia di provvedimenti odiosi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, e non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1 (art. 1 min.).

Le disposizioni della presente legge si applicano ai monumenti, agli immobili ed agli oggetti mobili che abbiano pregio di antichità o d'arte. Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

A questo articolo evvi un emendamento del senatore Di Sambuy il quale propone l'aggiunta delle parole « di origine italiana » dopo le altre « ai monumenti, agli immobili ed agli oggetti mobili ».

Il senatore Di Sambuy ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

DI SAMBUY. Onorevolissimo signor presidente, se la povera mia voce lo avesse consentito, avrei chiesto di parlare nella discussione generale, per la grande importanza che io attribuisco alla legge che discutiamo.

Le ho udite ieri le nobili parole del relatore, ispirate da sensi altamente patriottici; ma ciò malgrado, ho dovuto ancora chiedere a me stesso se la legge era ispirata unicamente a

questi sensi di patriottismo od a scopi altamente fiscali.

L'onorevole ministro ci diceva or ora, che questa non doveva dirsi una legge fiscale; ma quando io vedo che in alcune circostanze si vengono a tassare le esportazioni fino al 33 per cento del valore, domando io se ad un così alto tasso non debba dirsi fiscale la legge! E qualunque sia lo scopo, pur lodevolissimo, al quale hanno a devolversi gli incassi di questa esagerata tassazione, e per quanto la loro destinazione possa tornare utile e vantaggiosa allo Stato, non meno fiscale si appalesa l'origine loro.

Le mie osservazioni raccomando tanto al relatore, quanto al signor ministro, perchè, se la legge deve arrivare in porto, bisognerà, a mio modo di vedere, sfrondarla di alcuni rami nocivi, i quali certamente non la lascerebbero arrivare alle urne, come è desiderio di tutti, poichè, si è detto bene in quest'aula, che da questa intricata questione bisogna pure uscirne.

Ed invero, le condizioni attuali, tanto per assicurare la conservazione dei monumenti, quanto per regolare l'esportazione delle opere d'arte, fanno ogni giorno più desiderare equi e temperati provvedimenti.

Ma, o signori, poichè non mi voglio estendere più lungamente sopra la fiscalità della legge per me innegabile ed evidente, mi sia concesso di osservare che la sua ragione d'essere sta in un altissimo sentimento patriottico, il quale vuol essere definito, epperò deve aver i suoi limiti naturali.

La ragion d'essere sta nella necessità di conservare la proprietà artistica, dirò meglio, il patrimonio artistico dello Stato; ora questo parmi indicare abbastanza che limite alla legge debba essere la nazionalità delle opere che si vogliono conservare.

Nulla invece nella legge accenna a questa nazionalità, di guisa che la famosa tassa di esportazione colpirebbe altresì tutte le opere, anche di autori esteri, che per nulla interessano la storia dell'arte italiana. Or bene, o signori, è questo giusto?

Il dritto che il senatore Bonamici riconosceva allo Stato per la ragione altissima della tutela che incombe allo Stato per la conservazione del patrimonio suo artistico, può andare oltre fino a percepire nella proprietà privata diritti

per opere estranee che non appartengono al patrimonio artistico italiano?

Ecco una questione così chiara, che non occorre maggior dimostrazione per raccomandare l'emendamento da me proposto, onde questa legge possa solo applicarsi alle opere di *origine italiana*.

Tutti gli autori italiani sono naturalmente compresi in questa dizione, la quale credo sufficiente per comprendere altresì gli autori esteri che hanno avuto la nazionalità artistica italiana per le opere eseguite in Italia.

Valga l'esempio del Van-Eyck che, se ben ricordo, insegnò la pittura ad olio a Venezia, per cui le opere sue appartengono alla storia artistica italiana.

E chi non ricorda i capolavori di un Van-Dick dipinti in Italia e perciò facenti parte del nostro patrimonio artistico? Non mi dilungherò artrimenti, perchè è chiaro ed evidente che se abbiamo il diritto di conservare per la storia e per il decoro nostro le opere italiane, non abbiamo nessun diritto di confisca sulle opere che italiane non sono, unicamente perchè possedute da italiani.

Vorrei, sopra questo delicatissimo argomento, sentire l'opinione di quegli uomini altamente competenti che sedevano in Senato: un Giovanni Morelli che da troppo tempo abbiamo perduto, un Domenico Morelli che il presidente nostro commemorava con eloquenti parole pochi giorni fa. Vorrei sentire quale è la loro opinione sul patrimonio artistico dello Stato, e sui suoi diritti verso i privati, e che estensione vi si possa dare non solo giuridicamente, ma dall'onesto punto di vista dell'equità. Mi perdoni il Senato se non spiego maggiormente il mio emendamento perchè già troppo l'ho stancato con sì flebile voce.

L'emendamento raccomando ai suoi voti perchè lo credo giusto ed animato dallo stesso sentimento che anima il Governo e la Giunta centrale, cioè di mantenere all'Italia il prestigio dello storico suo patrimonio artistico (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Prima di mettere in discussione l'emendamento del senatore Di Sambuy domando se è appoggiato.

Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

Ha ora facoltà di parlare l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

CODRONCHI, *relatore*. Propongo che l'emendamento presentato dal mio amico il senatore Di Sambuy sia rimandato all'art. 5° o 6°, oppure all'8° perchè esso, a mio avviso, non riguarda l'art. 1°.

Se se ne rimanda la discussione agli articoli da me indicati, mi riservo di parlare in quell'occasione; se invece si insiste perchè venga discusso ora, allora domanderei al Senato di concedermi di dire poche parole contro l'emendamento del senatore Di Sambuy.

PRESIDENTE. Domando al senatore Di Sambuy se non ha difficoltà che la discussione del suo emendamento sia rimandata a quando si discuteranno gli articoli 5 o 6.

DI SAMBUY. Sono completamente indifferente.

PRESIDENTE. Allora la questione si risolverà durante la discussione degli articoli 5 o 6.

Ha facoltà di parlare sempre sull'art. 1° il senatore Guarneri.

GUARNERI. Io esaminerò l'art. 1° sotto un punto di vista puramente artistico, giacchè delle discettazioni giuridiche se ne sono fatte a sufficienza sul progetto di legge in esame in quest'aula.

Mi pare che il vizio di quest'articolo sia di considerare come compresi in unica categoria tutti gli oggetti d'arte, che costituiscono il patrimonio artistico e storico dello Stato, mentre a me, al contrario, sembra che vi sia da fare una profonda distinzione; poichè noi abbiamo in Italia due patrimoni artistici e storici che vanno trattati con criteri differenti, giacchè hanno un'importanza storica ed artistica ben diversa.

Abbiamo quella categoria di oggetti d'arte che direi il tesoro scoperto, cioè tutto quello che esiste nelle nostre gallerie, nelle pinacoteche, nelle collezioni pubbliche e nelle case private, che trovasi esposto alla luce del sole. Abbiamo poi un altro tesoro, e di assai maggiore importanza, ed è il tesoro nascosto cioè quello che sta sotto il suolo nazionale, nelle viscere della terra, che si vascoverno di giorno in giorno; e se le risorse finanziarie ce ne forniranno i mezzi, potrà arricchire i nostri musei, non solo, ma dare lumi sulla nostra storia.

Tutto ciò che si è raccolto e che adorna precipuamente i musei e le gallerie d'Italia, eccetto

aicuni speciali musei riflette il medioevo, la Rinascenza ed i secoli posteriori. Desso è importante, senza dubbio, per l'estetica e per la storia dell'arte, e fornisce la grande prova del primato dell'Italia nello scorcio di questi ultimi secoli, da tutte le precipue arti del bello.

Io non vi negherò la grande importanza di questo tesoro che possiamo tutti vedere e studiare, ma, o signori, questo tesoro, ha poco bisogno di essere vigilato perchè oggi, poco più poco meno, si è raccolto o nelle grandi gallerie dell'Europa o precipuamente nei nostri musei. Dippiù le gallerie private soggette a fidejcommessi sono state comprate dallo Stato o sono in corso di compra; e restano ancora solo pochi frammenti di questi tesori in mano dei privati. Più che di questo, bisogna preoccuparsi dell'altro tesoro che trovasi nascosto nelle viscere della terra.

La sua conservazione non è necessaria solo per la storia dell'arte, per il gusto artistico e per la estetica, ma serve a noi Italiani per ricostruire ed indagare la nostra vecchia storia; serve per vedere quali popoli abbiano immigrato in Italia, quali regioni abbiano occupate, e dove han preso stanza, quale cultura vi abbiano apportato e qual grado di civiltà raggiunto.

Questa è ricerca, che non riguarda solo l'Italia ed il suo passato, ma interessa ben anco la civiltà del mondo antico.

E permettetemi che accenni a qualcuno dei gravi problemi che possono trovare una soluzione solo in queste scoperte archeologiche, e che sono d'importanza assai superiore di quella di accertare se un piccolo quadretto di Raffaello sia o no autentico, e di cercare di conservarlo in Italia.

E vi accenno pria alla mia Sicilia. Abbiamo ivi dei monumenti così detti Pelasgici e che il volgo chiama ciclopici, tanta è la grandezza delle loro moli e delle loro costruzioni; dessi qualche volta stanno mezzo seppelliti sotto la superficie della terra o mezzo scoperti. La loro esistenza fa nascere il problema storico, se abbia avuta stanza in Sicilia una razza pelasgica, d'onde fosse immigrata in Sicilia e la sua cultura; e dippiù ci dà il dovere di investigare tutti gli altri monumenti ed oggetti che la terra solo può fornirci, onde ricercare benanco la durata di questa dimora di popoli pelasgici in Sicilia, e di indagare se vi abbia qualche nesso tra quest'arte

e quella posteriore greco-sicula, che produsse quei grandi templi colossali di Girgenti e di Selinunte, che hanno pochissimi rivali nei monumenti dell'arte antica.

Tutto questo, o signori, è un grosso problema, per la cui soluzione solo la terra, e le sue viscere, quando scoperte, possono fornirci i mezzi.

Abbiamo un altro problema assai più interessante per le indagini sulla cultura e per la storia della civiltà italiana.

Voi sapete il gran salto che vi ha tra l'arte egiziana e l'arte greca. Pareva impossibile che non ci fosse stato un momento di transizione, un *trait d'union* che servisse a legare queste due arti, così dissimili tra loro. Ebbene, un giorno la scoperta delle metopi di Selinunte, che arricchiscono il museo di Palermo, servì a far sospettare che fosse stata l'arte greco-sicula che avesse preparata questa transizione dall'arte egiziana all'arte pura greca. Ora sono venuti in questa lotta di primato a reclamare alcuni popoli, prima ignorati, dell'Asia Minore e poscia l'isola di Candia coi suoi monumenti; sicchè il problema è tuttora insoluto. Forse altre scoperte che si continuano a fare a Selinunte ed il riavvenimento di altri monumenti di simil natura in altri punti dell'isola, potranno darne la soluzione, ed assicurare che la civiltà greco-sicula sia servita di punto di transizione tra la coltura egiziana e la greca.

Questo sarebbe un vero onore al certo non irrisorio per l'Italia. Oltre a ciò noi abbiamo avuto nella mia isola, o signori, le guerre puniche: le armate puniche sono venute in Sicilia, e l'armate siciliane, sotto Agatocle, sono passate sulla costa dell'Africa. Ebbene, si è sospettato che noi abbiamo portato colà non solo le nostre forze, ma anche la nostra cultura e le nostre arti; ed è stato con ragione rilevato che le monete battute dopo questo periodo in Cartagine, o battute dall'armata cartaginese in Sicilia offrono una grande somiglianza con le belle monete siracusane; e quelle monete punico-sicule che pria erano poco curate, ora sono avidamente ricercate e pagate con alti prezzi. Sicchè quelle scoperte numismatiche potranno essere una prova della immigrazione della cultura italiana sul territorio africano.

Nel continente poi avete il grave problema, che cosa era la civiltà etrusca? era una copia ed una esplicazione della civiltà egiziana con

la quale avea molta analogia o era una cultura autonoma, ed indigena in Italia. Come spiegare che questa razza etrusca, chiusa nel centro dell'Italia, abbia potuto avere ispirazioni d'arte dalla Grecia? tutto questo è un problema, che solo gli scavi ed i risultati delle ricerche nelle viscere della terra, potranno risolvere.

Ce ne è un'altro. Sono comparsi da pochi anni, per novelle ricerche archeologiche nel centro dell'Italia dei monumenti, dei vasi, dei gioielli, delle argenterie che si sono raccolti in un Museo speciale nella Villa Giulia, fuori Roma; i quali non sono prodotti dell'arte della magna Grecia, o dell'Etruria, e che accennano forse a un'altra cultura ben differente, che esisteva in Italia a fianco dell'etrusca, della romana e della greco-sicula. Ciò può essere assicurato solo da novelle scoperte.

Tutto ciò, o signori, vi dimostra che è appunto nel tesoro archeologico che sta chiuso nelle viscere del nostro territorio, che può trovarsi la soluzione di questi numerosi problemi di storia e di civiltà, i quali hanno ben altra importanza, che non quelli dell'estetica o della gloria artistica dell'Italia nel breve periodo dei secoli a noi più vicini.

E per altra parte voi comprenderete, che questa materia degli scavi e dei prodotti delle scoperte archeologiche va trattata in questa legge con ben altri criteri, che non sono quelli dei monumenti d'arte che si trovano oggi in poche famiglie private, e che o possono diventare in avvenire patrimonio dello Stato, o essere conservati in Italia.

In quest'ultimo caso della proprietà privata voi vi trovate a fronte, non giova negarlo, del diritto severo della proprietà, come è sancito nel nostro codice.

Ma al contrario quando si tratta di oggetti scoperti e disepelliti dalle viscere della terra non trattasi di cose divenute materie di un assoluto e completo diritto di proprietà giacchè quella proprietà delle viscere della terra, che deriva dalla proprietà del soprassuolo è stata bandita per alcune regioni d'Italia, solo da pochi anni dal nostro codice.

Ed in tutti i casi, senza dubbio, vi è grande differenza tra una proprietà che si è esercitata in fatto, che è in atto, che ha dato luogo ad acquisti, mercè un prezzo pagato, o a trasmissioni qualche volta secolari. Al contrario è questo



piuttosto un diritto in potenza che in atto, che poteva dirsi piuttosto ipotetica ed eventuale che proprietà davvero acquisita.

È piuttosto una speranza sovra un oggetto X, di cui si ignora sinanco l'esistenza. È una proprietà virtuale, non attuale e solo esercibile per eventualità possibili; e se nel primo caso devesi essere rigorosi nel rispetto dei diritti della proprietà, nel secondo potete essere larghi nell'accettare una specie di condominio dello Stato ed il suo diritto di tutela.

Per questo patrimonio poi, che è nascosto, che non ha ancora veduto la luce, è inutile parlare di quel catalogo di cui è parola nell'art. 21.

Sicchè parmi che queste due categorie, come vi dissi, di tesori, debbano essere trattate con criteri differenti, e che le disposizioni che le disciplinano dovrebbero almeno formare due sezioni distinte di questo progetto di legge.

Ebbene, o signori, questo progetto di legge non riguarda la materia degli scavi, che in pochi suoi testi, cioè negli articoli 12, 13, 14 e 15. Non niego che ci sia qualche disposizione negli altri articoli che possa applicarsi, per analogia o altrove, ma questo cagiona una confusione e non toglie che gli articoli speciali siano davvero pochi, e riguardino solo gli scavi.

Tutto questo dimostra la confusione, mi si scusi la frase, con cui è stata redatto questo progetto di legge. Non mi si negherà che i quattro articoli speciali che riguardano la scoperta di monumenti e di oggetti d'arte sepolti, son davvero pochi ed insufficienti, e che dessi spesso trattano alla stessa stregua la proprietà degli oggetti chiusi nel suolo di pubblico demanio od in quello privato, mentre questi criteri debbono essere differenti.

Io non entro nell'esame di quegli articoli, ma potrei dimostrarvi come essi qualche volta sieno insufficienti, e come qualche volta lascino una ben larga lacuna.

Per esempio ve ne cito uno e basta per ora: quei quattro articoli suppongono il caso degli scavi fatti dai privati dopo l'assenso governativo; degli scavi fatti dagli stranieri dopo l'autorizzazione dello Stato; e degli scavi fatti dallo Stato nelle sue proprietà, e degli scavi fatti dallo Stato nella proprietà privata.

Però, sventuratamente, di scavi in Italia ne

abbiamo ben pochi; lo Stato non ha fondi per scavare; i privati non si curano di domandare l'autorizzazione dello Stato e scavano qua e là clandestinamente e saltuariamente. Ed in fatto quello che più d'ogni altro contribuisce al rinvenimento d'oggetti antichi non è lo scavo, ma la scoperta accidentale.

Non si scava, ma si fanno dei lavori di strade ferrate, si fanno strade pubbliche o private, si dissodano terreni per destinarli alla cultura intensiva, per esempio per piantarvi dei vigneti, ed allora si trova un sarcofago, una statua, un vaso, e non di rado un cumulo di monete, e bisogna, signori, che l'autorità che sorveglia la conservazione degli antichi oggetti d'arte corra sul posto, e quando vi giunge qualche volta non trova più nulla ed anche quando ritrovi l'oggetto scavato, allora gli fa difetto il potere ed i mezzi legali per impedirne il trafugamento o la ruina.

Nel progetto di legge è solo prescritto che colui che fa la scoperta sia tenuto a farne la denuncia sotto la sanzione di multe.

Ma egli si ride di quelle multe, giacchè ordinariamente è un villico che lavora la terra, e potrete gravarlo di enormi multe delle quali si riderà grazie alla sua insolvibilità, ed egli porterà via i tesori che trova, ritraendovi per il fatto della sua scoperta una leggerissima cosa. E dato anche che egli avesse avuto la bontà di fare la denuncia, la bonomia di ottemperare alla legge, sarà questa denuncia una sufficiente cautela?

Il presente progetto di legge non dà allo Stato che il diritto della prelazione e solamente nel caso di vendita. Ora nel periodo intermedio, che resta fra la scoperta e la vendita, chi cura, vigila e conserva quel monumento e quell'oggetto d'arte antico che qualche volta è importante non tanto per la storia dell'arte antica quanto per la storia e per le diverse fasi ed avvenimenti di una regione d'Italia?

La legge proposta non provvede adeguatamente a questo caso, che pure è il più comune. E posso assicurarvi che qualche volta si è dovuto ricorrere ad atti poco legali, chiudendo di viva forza gli oggetti scoperti in un museo pubblico, onde assicurare che dessi, i quali hanno rapporto alla nostra storia od alla nostra civiltà, non vadano malmenati, danneggiati o perduti.

Concludo adunque, e non esito di asserire



che questa proposta di legge confonde due patrimoni nazionali, l'uno precipuamente artistico e l'altro più d'ogni altro storico; e che mentre per l'uno è larga di protezione, per l'altro, quello cioè che riguarda la storia delle vicende dei popoli italici e della loro civiltà, non tenga conto delle specialità dei casi più comuni ed assomigli gli oggetti scoperti con quelli che sono posseduti da una casa magnatizia per una durata di molti secoli e di varie generazioni; mentre la prima cura di una nazione civile è di conservare le pagine della sua storia e della sua civiltà, e nel caso nostro codeste pagine non sono tutte alla luce del sole, ma restano ancora chiuse in gran parte nelle viscere del nostro suolo.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore Codronchi.

CODRONCHI, *relatore*. A proposito delle obiezioni mosse dal senatore Guarneri, io faccio la stessa proposta che ho fatta per l'emendamento Di Sambuy. Le osservazioni del collega Guarneri riguardano gli articoli 12, 13 e 14 del disegno di legge. Ora, essendo chiusa la discussione generale, parmi che la risposta alle osservazioni stesse possa esser rimandata alla discussione di quegli articoli. Quindi insisto perchè adesso si discuta e si voti l'art. 1; tutto ciò che ha detto il senatore Guarneri potrà ripetersi agli articoli 12, 13, 14 e 15; e l'Ufficio centrale si farà un dovere di difendere in quella occasione gli articoli del disegno di legge, cui le obiezioni del senatore Guarneri si riferiscono.

PRESIDENTE. Ha nulla da osservare il senatore Guarneri?

GUARNERI. Il ragionamento dell'onorevole Codronchi sarebbe logico, se non fosse nel mio concetto di proporre, che si rimandi alla Commissione l'intero progetto, perchè vi si distingua, in due sezioni divise, da un lato tutto ciò che riguarda la conservazione del patrimonio artistico esistente, e dall'altro tutto ciò che costituisce il patrimonio da disseppellirsi. Ed in questo caso avrei una viva preghiera a rivolgere agli onorevoli componenti questa Commissione: che cioè non si rivegga il progetto di legge solo con la guida di principi e di teorie giuridiche, ma si consultino per la sua redazione gli uomini della scienza e del-

l'arte, coloro che hanno avuto l'esperienza di questa materia, che sappiano quali sono i casi, i difetti ed i rimedi che si sperimentano in essa. Quindi raccomando che la legge venga esaminata e redatta con criteri, coi lumi e con l'esperienza degli uomini competenti, di cui l'Italia non ha penuria.

PRESIDENTE. Le osservazioni fatte dal senatore Guarneri saranno prese dall'Ufficio centrale nella dovuta considerazione.

BORDONARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bordonaro.

BORDONARO. Ho domandato la parola per chiedere alla Commissione come si accerteranno i cinquant'anni di vita dell'oggetto d'arte, compiuti i quali esso è colpito dal veto. A mio avviso, bisognerà mantenere un Ufficio di stato civile per accertare l'età di ogni oggetto d'arte. Per esempio, il Meissonnier è morto da pochi anni, ed i suoi quadri metà saranno fuori la legge e metà entro la legge.

Chiedo di essere edotto del modo con cui si applicherà la legge in questo caso.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Evidentemente il termine di cinquanta anni proposto dal progetto ministeriale, e riprodotto dall'Ufficio centrale, ha questa ragione di essere, che cioè un limite ci voleva per non mettere fra gli oggetti d'arte di carattere monumentale, anche i prodotti degli autori viventi. Ed il limite di cinquanta anni ci è parso il minimo che si potesse accettare e l'abbiamo lasciato nel controprogetto dell'Ufficio centrale. Che se invece si mettono 40 o 30 anni, l'obiezione del senatore Bordonaro permane. Questo termine è un criterio, una norma, perchè, chi deve applicare la legge, sappia che questi monumenti, questi oggetti d'arte, non acquistano importanza di oggetti preziosi se non quando sia trascorso un termine sufficiente dalla loro creazione, e forse dalla morte dell'autore.

BORDONARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORDONARO. Non insisto, perchè non saprei trovare nè un emendamento, nè un rimedio per eliminare le difficoltà dell'applicazione di cos singolare disposizione.

Ho voluto solo avvertire la Commissione che dal modo come è redatto l'articolo sorgeranno delle difficoltà non facilmente superabili nell'attuazione del catalogo.

Il motivo determinante che ha potuto indurre la Commissione a stabilire i 50 anni, io non lo discuto, accenno solo alla impossibilità dell'accertamento.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che il senatore Carle propone un nuovo articolo primo, in sostituzione a quello presentato dall'Ufficio centrale; ne do lettura:

« La tutela dello Stato sui monumenti, sugli immobili, sugli oggetti mobili che abbiano pregio di antichità e di arte e sugli scavi di antichità, è affidata al Ministero della pubblica istruzione, secondo le disposizioni della presente legge ».

Il senatore Carle ha facoltà di parlare per svolgere questa sua proposta.

CARLE. L'onorevole ministro nel suo eloquente discorso ha giustamente osservato, che il presente disegno di legge è come il riassunto e il risultato di lunghi studi e lavori anteriori, che già si concretarono in parecchi disegni di legge.

Se così è, parmi che nella legge, che ora si discute, non sia conveniente di discostarsi troppo dai concetti e dalle espressioni adottate nei progetti, che già diedero argomento a dotte relazioni e discussioni.

A questo riguardo mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato sulle espressioni contenute nell'articolo primo dei due ultimi progetti, cioè nel primo progetto dell'onorevole Gallo e in quello dell'onorevole Martini.

Nell'uno e nell'altro il primo articolo è sostanzialmente concepito in questi termini: « Lo Stato provvede per mezzo del Ministero della pubblica istruzione nei modi e nei termini stabiliti da questa legge, alla conservazione dei monumenti immobili e degli oggetti d'arte e di antichità ».

Parmi che la discussione fino ad ora seguita dimostri l'opportunità di adottare una dizione analoga anche nell'attuale disegno di legge e quindi proporrei che l'articolo primo fosse così concepito: « La tutela dello Stato sui monumenti, sugli immobili e sugli oggetti mobili aventi pregi d'arte e di antichità e sugli scavi di antichità è affidata al Ministero della pubblica

istruzione che la esercita secondo le disposizioni della presente legge ».

Con questa dizione si ha il vantaggio di dichiarare apertamente che la legge, che si discute, non è già una legge spogliatrice della proprietà privata, nè una legge esclusivamente fiscale, come ebbe a chiamarla l'onorevole Bordonaro, ma che essa si propone di regolare in base al diritto la tutela che appartiene allo Stato sul patrimonio artistico e storico della nazione: donde la conseguenza che anche le altre disposizioni debbano coordinarsi a questo intento.

Un altro vantaggio consiste nell'affermare espressamente, che questa tutela viene a concentrarsi e ad unificarsi nel Ministero della pubblica istruzione, il che è pure stato ammesso in tutti i progetti anteriori. Infine si afferma eziandio che la tutela dello Stato si estende agli scavi per scoperta di antichità, i quali, secondo la giusta osservazione dell'onorevole Guarneri, hanno tanta importanza per il nostro paese da meritare di essere espressamente ricordati nel primo articolo di una legge, che pur si occupa di essi.

Queste considerazioni mi inducono a pregare l'Ufficio centrale ad accettare quest'emendamento all'articolo 1° da esso proposto, nella speranza, che questa dichiarazione espressa dall'intento che si propone la legge, possa contribuire a togliere quei malintesi e quegli equivoci intorno alla significazione e alla portata di essa, che si sono manifestati nella discussione.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. La maggioranza dell'Ufficio centrale non può accettare l'emendamento Carle.

A noi è parso inutile parlare di tutela, perchè la parola tutela non ci pare appropriata in una legge che stabilisce la prelazione, la espropriazione, e simili diritti.

La dizione di questo articolo è poi così comprensiva che considera anche gli scavi che paiono trascurati dal senatore Guarneri.

Essa è la definizione di ciò che la legge va a stabilire e determinare negli articoli successivi. Prego dunque il senatore Carle di non insistere, anche per non mettere l'Ufficio centrale in una condizione che, lo dico apertamente, diventerebbe intollerabile.

Infatti se il primo articolo della legge, quale è proposto dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, fosse respinto, e vincessero invece quello della minoranza, è evidente che noi dovremmo ritirarci e lasciare alla minoranza di sostituirci.

PRESIDENTE. Vorrebbe rispondere una parola al senatore Buonamici?

CODRONCHI, *relatore*. Bisogna che passi un certo numero di anni perchè l'opera d'arte diventi preziosa: generalmente finchè sono vivi gli autori le opere d'arte non acquistano carattere monumentale.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

NASI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Mi associo all'Ufficio centrale nelle idee espresse intorno all'emendamento Carle, il quale, non lo nego, nel suo controprogetto dà una sistemazione più dottrinale alla materia. Ma, come ci ammonisce l'antico adagio: *Omnis definitio periculosa est in iure*, meglio dunque, a mio avviso, è lasciar le cose come stanno.

Quanto all'osservazione dell'onor. Bordonaro debbo ricordare che la disposizione relativa agli oggetti degli autori viventi od eseguiti da non oltre 50 anni, è simile a quella della legge sulla proprietà letteraria.

Non so se l'on. Bordonaro, combattendo questa disposizione, intenda con ciò togliere il beneficio del diritto assoluto che la legge vuole assicurato sui prodotti degli artisti viventi, e su quelle opere la cui esecuzione non risalga ad epoca lontana. I 50 anni sono stabiliti appunto per assicurare, cioè, all'artista ed ai suoi immediati successori la libertà di disporre dei prodotti del proprio ingegno, salvo poi a riconoscere i diritti collettivi, decorso un certo numero di anni. Credo quindi che non vi siano giuste obiezioni a fare contro queste disposizioni.

CARLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARLE. Di fronte alle dichiarazioni fatte dall'onor. relatore dell'Ufficio centrale e dall'onorevole ministro, non credo di dover insistere nell'emendamento che ho proposto. Debbo però dichiarare all'onor. Codronchi, che malgrado ciò che egli ha detto, io persisto sempre a ritenere che le disposizioni tutte della presente

legge rientrino nel concetto della tutela che lo Stato deve esercitare sul patrimonio storico ed artistico della nazione; perchè se così non fosse io non saprei come giustificarle altrimenti.

Consento anche io coll'onor. ministro, che il determinare l'intento della legge, fin dal suo articolo 1°, possa, a primo aspetto, assumere un colore alquanto teorico e dottrinale, ma ciò punto non toglie che il dichiarare apertamente che la tutela dello Stato è il concetto informatore di questa legge, tanto controversa e tanto discussa, sia il solo modo per rispondere alle difficoltà e alle obiezioni di coloro che l'accusano di violare il diritto di proprietà privata.

Ad ogni modo non è per una dichiarazione di principio, che può anche desumersi dal titolo stesso e dal contenuto della legge, che io voglio creare ostacoli alla discussione e alla approvazione di essa; dichiaro quindi di ritirare l'emendamento proposto.

BORDONARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORDONARO. L'onor. ministro credeva che io nel fare questa obiezione volessi infirmare il diritto di autore; ma la legge sugli autori non ha niente a che fare con questa; là si tratta di assicurare il legittimo diritto per i 50 anni di proprietà, qui si tratta di vincolare un oggetto che abbia 50 anni di vita; là l'interessato è l'autore, qua, invece, è il possessore dell'oggetto, rimanendo affatto estraneo l'autore che l'ha prodotto.

La mia domanda era questa: dato che il vincolo colpisse l'oggetto a 50 anni come farete ad accertare questa età? Del resto non insisto giacchè non fu oggetto di mia osservazione il numero degli anni fissato nel progetto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre proposte concrete, metto a partito l'art. 1° nel testo dell'Ufficio centrale. Coloro i quali credono di approvarlo sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'articolo risulta approvato).

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto.

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Fiorentini avv. Lucio:

Senatori votanti . . . . .	100
Favorevoli . . . . .	91
Contrari . . . . .	9

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Cavalli dott. Luigi:

Senatori votanti . . . . .	100
Favorevoli . . . . .	91
Contrari . . . . .	9

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Caravaggio Evandro.

Votanti . . . . .	99
Favorevoli . . . . .	95
Contrari . . . . .	4

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Gandolfi Antonio.

Votanti . . . . .	100
Favorevoli . . . . .	92
Contrari . . . . .	8

A termini dell'art. 104 del regolamento, dichiaro convalidata la nomina a senatori dei signori: Fiorentini, Caravaggio, Cavalli e Gandolfi; i quali sono ammessi a prestare il giuramento.

#### Rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Ora proseguiremo nella discussione del disegno di legge sui monumenti.

Voci: A domani, a domani.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende che il seguito della discussione sia rinviato a domani.

Chi approva che il seguito della discussione di questo disegno di legge sia rimandato a domani è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Presentazione di un disegno di legge.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dalla Camera elettiva, per l'acquisto della Galleria Borghese.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questo progetto di legge, che sarà rinviato alla Commissione di finanze.

Ora leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte (N. 30 - *Seguito*);

Approvazione di due atti addizionali agli accordi internazionali per la tutela della proprietà industriale firmati a Bruxelles fra l'Italia e vari altri Stati il 14 dicembre 1900 (N. 196).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 9 dicembre 1901 (ore 10).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche